

(N. 2194)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati
il 15 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2375)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 FEBBRAIO 1952

Norme per la fecondazione artificiale degli animali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari, e del Ministero della agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici.

La istituzione e la attivazione d'impianti per la fecondazione artificiale degli animali sono subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro

per l'agricoltura e per le foreste. Le autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento presso le Università e presso Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alla fecondazione artificiale eseguita dagli Istituti sperimentali esclusivamente a scopo scientifico o didattico.

Art. 3.

I tori, i cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere impiegati per la fecondazione artificiale, senza aver riportata annualmente apposita approvazione, che viene rilasciata, per i tori, dalle stesse Commissioni provinciali di cui all'articolo 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, e per i cavalli e gli asini stalloni, dalle Commissioni circoscrizionali, di cui all'articolo 15 della medesima legge e successive modificazioni.

I verri e gli arieti da impiegare per la fecondazione artificiale, debbono ugualmente aver riportata apposita approvazione annuale, che viene rilasciata dalle stesse Commissioni previste per l'approvazione dei tori dal comma precedente.

Art. 4.

Il corrispettivo dovuto per l'applicazione della fecondazione artificiale è fissato dalle Commissioni di cui al precedente articolo 3, sulla base delle tariffe minime annualmente stabilite per le stazioni di monta, tenuto conto delle spese di gestione degli impianti suddetti e sentite le organizzazioni interessate.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100.000.

Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000.

Indipendentemente dal procedimento penale, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la agricoltura e le foreste, può disporre, a carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi, e, nei casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente articolo 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, essere castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla morte naturale. Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono d'ufficio ed a spese del proprietario, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni.

Indipendente dal procedimento penale, qualora il trasgressore sia autorizzato all'esercizio di una stazione di monta pubblica, è disposta la sospensione fino ad un anno e, nei casi di recidiva, la revoca della autorizzazione.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme di polizia veterinaria e quelle per la disciplina della monta.

Art. 7.

Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 8, una Commissione, nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvederà alla revisione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accertare se rispondano alle condizioni stabilite dalla legge stessa e dal regolamento di cui sopra.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la agricoltura e le foreste, dispone la chiusura degli impianti che risultino non rispondenti alle condizioni predette.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la agricoltura e per le foreste, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.